



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2139 del 21/02/2013

Prot n° 201300134 del 08/01/2013

Ditta proponente Regione Abruzzo - Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali

Oggetto Piano per la tutela della qualità dell'aria. Applicazione delle Misure MD e MP. Presa d'Atto.

Comune dell'intervento

Località

Tipo procedimento Presa d'Atto

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale ing. Di Meo

Dirigente Conserv Natura

Dirigente Attività Estrattive: ing. Faieta

Dirigente Servizio Amministrativo:

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Rifiuti:

Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH ing. Palanza (delegato)

Comandante Prov.le CFS - PE

Dirigente Tecnico AT.

Dirigente Tecnico CP:

ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore

dott. Scoccia

Con giudizio n. 1929 del 10.04.2012 il CCR VIA ha espresso parere non favorevole alla FOREST CMI. spa relativamente all'intervento "Istanza di concessione Colle Santo Sviluppo Monte Campo Pallano e centrale di trattamento gas" con prescrizioni in particolare al punto 1: "l'impianto di trattamento che prevede la centrale gas con apparecchiature emissive su sviluppo verticale costituita da



GIUNTA REGIONALE

una torcia ad alta pressione, un termodistruttore, uno scaldatore hot-oil è in contrasto con il piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, misura MD3 e dallo studio non ci sono elementi idonei per poter valutare le eccezioni di cui all'art. 272 commi 1 e 2 del Dlgs. 152/2006".

La Ditta in data 18.05.2012 ha richiesto la revisione del parere in autotutela. Il CCR VIA ha valutato di non procedere in relazione all'istanza di riesame e di non ritornare sulla propria precedente decisione con effetto confermativo del precedente giudizio.

In esecuzione dell'ordinanza del TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 151/2012, in relazione al ricorso proposto dalla FOREST s.p.a. per l'annullamento del giudizio de quo, il CCR VIA in data 23.10.2012, con giudizio n. 2098, ha espresso parere di rinvio per le motivazioni descritte nello stesso, in particolare, in merito al primo punto di diniego:

....omissis "per escludere qualunque dubbio sull'applicazione sulla misura MD3, il Comitato proporrà ai competenti organi un'interpretazione autentica della disposizione".

Facendo seguito a tale disposizione è stato richiesto al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria - SINA della regione Abruzzo, competente per la materia specifica, chiarimenti circa l'applicazione delle misure MP ed MD del "Piano Regionale per la Tutela della qualità dell'aria".

Con nota n. 292906 del 28.12.2012 è stata fornita, da detto Servizio, risposta ai chiarimenti richiesti, in particolare viene precisato che il Piano si articola in sei fasi: conoscitiva, valutativa, previsiva, propositiva, attuativa e di verifica ed, inoltre, nello specifico viene chiarito:

"La "fase conoscitiva" del Piano ha riguardato anche, la "qualificazione e quantificazione delle sorgenti di inquinanti atmosferici nell'area presa in esame (inventario delle emissioni di inquinanti dell'aria)".

" Nel successivo paragrafo 3 "Elementi di sintesi sull'inquinamento atmosferico" al punto 3.1 "Fonti di emissione di inquinanti dell'aria" è indicato come sono classificati e quali sono le sorgenti puntuali presenti in Regione Abruzzo, che vengono prese in considerazione per la definizione delle misure previste dal Piano.

Le sorgenti puntuali, introdotte al paragrafo 3.1.1.5 "Classificazione delle sorgenti di inquinamento" a pagina 57 del Piano (dove si precisa che sono stati censiti 70 impianti puntuali), sono le sorgenti esistenti nel territorio regionale, alla data di approvazione del piano" (vedi Inventario emissioni allegato agli elaborati di Piano).

"Al punto 1.7.1 "Specifiche misure di risanamento ", il Piano distingue l'articolazione delle misure in breve e lungo termine e le suddivide in base alla tipologia delle sorgenti emmissive prese in considerazione. In Tabella 1 (a pagina 21 e successive del Piano) è riportato un riepilogo delle misure con indicazione delle zone di applicazione.

Di seguito, al paragrafo 7.4 sono individuate le strategie e gli scenari per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell'aria.

Le misure MP1 ed MP2 indicate al paragrafo 7.4.3 "Misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate" sono relative, pertanto, esclusivamente ai 70 impianti puntuali ed esistenti censiti dal piano, in conformità a quanto illustrato al paragrafo 3.1.1.5; (e non potrebbe essere diversamente in quanto si riferiscono alla riduzione delle emissioni degli impianti esistenti). A tutte le altre sorgenti, escluse quelle 70 censite dal piano (paragrafo 3.1.1.5), si applicano le misure da MD1 ad MD10.

In particolare si evince dalla Tabella 1 a pag. 21 del Piano, che le misure MD1, MD3, MD4, MD7, MD8, MD9, MD10 (per le quali in corrispondenza delle zone di risanamento, osservazione e mantenimento si indica "a livello regionale") sono applicabili a tutta la Regione, mentre la misura MD2 è applicabile alla sola zona di risanamento e le misure MD5 ed MD6 sono applicabili all'area di risanamento ed all'area di osservazione industriale.

In sintesi:

- 1.le Misure MP sono applicate solo alle 70 sorgenti puntuali esistenti e censite dal piano;
- 2.la Misura MD3 è rivolta solo ai nuovi impianti: "Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali."

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto della nota n. 292906 del 28.12.2012 del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'aria - SINA" della Regione Abruzzo;



GIUNTA REGIONALE

ESPRIME PARERE

che le prescrizioni circa l'applicazione delle misure MD ed MP contenute nel Piano Regionale per la Tutela della qualità dell'aria, si applicano nelle modalità seguenti:

1. le Misure MP sono applicate solo alle 70 sorgenti puntuali esistenti e censite dal piano.

2. la Misura MD3 è rivolta solo ai nuovi impianti: "Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all'art.272 comma 1 e 2."

I presenti si esprimono all'unanimità.

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

ing. Faieta

ing. Palanza (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

ing. De Santis

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.